Esenzione TOSAP

La norma istitutiva della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province e le successive circolari applicative hanno previsto l'esenzione dal pagamento di tale tassa per gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, comprendo negli "accessi" qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, ecc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili.

Riferimenti Legislativi:

Circolare del Ministero delle Finanze - 25 marzo 1994, n. 13

"Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province. Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, recante disposizioni correttive al decreto 507/93."

Decreto Legislativo - 15 novembre 1993, n. 507

"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale."

[Si veda in particolare art. 49]

Circolare Ministeriale - Min. Finanze - 25 marzo 1994, n. 13

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate Direzione centrale per la fiscalità locale - 25 marzo 1994, n. 13

Oggetto: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province. - Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, recante disposizioni correttive al decreto 507/93."

OMISSIS	

Nel supplemento alla G.U. n. 288 del 9 dicembre 1993, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 566 del 28 dicembre 1993, pubblicato nella G.U. n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente la revisione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Facendo seguito alla circolare n. 1 del 15 gennaio 1994, concernente le prime indicazioni di carattere operativo relative all'applicazione della tassa, si forniscono qui di seguito alcuni ulteriori chiarimenti sulla nuova normativa in materia.

omissis	

L'art. 49 prevede, con una elencazione tassativa, le ipotesi di esonero dal tributo.

Detto articolo, pur riproducendo, in sostanza, il medesimo contenuto delle disposizioni di cui alla previgente normativa, si caratterizza, oltre che per una più razionale articolazione delle singole esenzioni, soprattutto per alcune nuove ipotesi di esonero riguardanti occupazioni di rilevante interesse sociale.

omissis		

Quanto alle nuove ipotesi di esenzione previste dall'articolo in esame va solo precisato, in relazione alla disposizione di cui alla lett. g), che il termine "accesso" si riferisce a qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, ecc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili.